

**CONVENZIONE ARTEA-CAA 2020-2021-2022 PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE NELL'AMBITO DELL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE**

**ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ANNUALITÀ 2021**

tra

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, in seguito denominato "Agenzia", C.F. 05096020481, con sede legale in Firenze -Via Ruggero Bardazzi 19-21- rappresentata dal Dott. \_\_\_\_\_, ivi domiciliato per la sua carica, non in proprio ma nella qualità di Direttore,

e

Centro Autorizzato di Assistenza Agricola \_\_\_\_\_ s.r.l. che per brevità sarà di seguito denominato "C.A.A." con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F.- P.IVA \_\_\_\_\_ autorizzato dalla Regione \_\_\_\_\_ con decreto \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della società, in qualità di \_\_\_\_\_,

**CONSIDERATO CHE**

- a) ARTEA e i CAA hanno stipulato una convenzione per la gestione del fascicolo aziendale nell'ambito dell'Anagrafe delle aziende agricole valida per le annualità 2020-2021-2022, di seguito denominata "Convenzione", che si intende qui integralmente richiamata, fatte salve espresse modifiche;
- b) l'art.9 della "Convenzione" prevede che le risorse per l'erogazione dei compensi debbano essere definite annualmente tramite atto integrativo;
- c) con delibera n. 7 del 18 giugno 2020 AGEA ha adottato lo schema di Convenzione Quadro tra AGEA Coordinamento e gli Organismi Pagatori per la gestione del fascicolo aziendale valida per il 2020-2022 e che ARTEA ha sottoscritto la Convenzione sopra menzionata in data 10/07/2020;
- d) nella Convenzione sopra menzionata la definizione delle risorse per gli anni 2021 e 2022 è rimandata ad atti successivi in base alle disponibilità finanziarie del bilancio di AGEA approvato per i rispettivi anni;
- e) l'assegnazione delle risorse ed i relativi criteri di riparto in merito all'annualità 2021 della Convenzione sopra menzionata non sono ancora stati definiti;

- f) sono intervenute delle modifiche a livello di interscambio dei sistemi informativi nazionali e regionali per cui si rende necessario modificare la definizione di fascicolo validato presente nell'art. 8 comma 3 della Convenzione ARTEA-CAA;

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

## Articolo 1

(Modifica art. 8 comma 3)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della Convenzione ARTEA-CAA 2020-2022 è così sostituito:

Per la tenuta del fascicolo aziendale l'importo verrà erogato per ogni fascicolo gestito, validato e del quale è riconoscibile l'azienda mandante. Si precisa che per "fascicolo gestito, validato e del quale è riconoscibile l'azienda mandante" si intende:

fascicolo gestito = il fascicolo deve essere stato movimentato (quindi deve essere presente almeno una domanda o un'istanza presentata ad ARTEA dal beneficiario) nel corso dell'anno di riferimento del compenso erogato;

fascicolo validato = il fascicolo risulta validato quando è presente almeno una scheda di validazione (piano colturale grafico) nel corso dell'anno di riferimento;

fascicolo del quale è riconoscibile l'azienda mandante = nel fascicolo informatico deve essere obbligatoriamente compilato l>ID 6. In assenza di questo requisito il fascicolo non verrà conteggiato.

## Articolo 2

(Risorse finanziarie anno 2021)

1. Per l'anno 2021 la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento dei corrispettivi per le attività di cui all'art. 8 della "Convenzione", viene così definita:

- a) importi riconosciuti da AGEA ad ARTEA in base a quanto stabilito nella Convenzione Quadro per la gestione dei fascicoli aziendali valida per l'anno 2021, secondo i criteri di ripartizione adottati nella stessa;
- b) integrazione regionale per i fascicoli non riconosciuti da AGEA ma validi ai sensi dell'art. 8 comma 3 della "Convenzione". La quantificazione degli importi viene definita utilizzando gli stessi criteri individuati da AGEA per i fascicoli di cui al precedente punto a);
- c) riconoscimento regionale per le attività di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) della "Convenzione" pari a Euro 40.260,00 IVA inclusa e di un ulteriore 40%, per un totale di Euro 56.364,00 IVA inclusa, in presenza di un numero di fascicoli superiore a 10.000, coordinamento di unità di personale superiore a 20 e presenza territoriale delle strutture operative su almeno il 90% delle province toscane (9 su 10);
- d) integrazione regionale pari a Euro 10,00 per ogni fascicolo riconosciuto ai sensi dell'art.8 comma 3 della "Convenzione", per la specificità della attività regionali di cui all'art. 2 comma 3 e per la digitalizzazione dei fascicoli di cui all'art. 4 comma 3.

2. Alle attività di cui al precedente comma 1 lettere b), c) e d) viene destinato un importo complessivo di Euro 600.000,00 IVA inclusa. A tale importo concorrono le risorse rese disponibili da Regione Toscana sul proprio bilancio.

3. Qualora la somma di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 del presente articolo dovesse superare l'importo complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, verrà applicata una riduzione dei corrispettivi a partire da quelli previsti al punto d) comma 1 del presente articolo.

4. Qualora l'importo complessivo di cui al precedente comma 2 dovesse essere superiore a quanto necessario per finanziare i punti b), c) e d) del comma 1 del presente articolo, l'importo eccedente verrà distribuito in base al numero dei fascicoli gestiti dai CAA, aumentando l'importo a fascicolo di cui al punto d) comma 1 del presente articolo.

### Articolo 3

#### (Imposte)

1. La presente integrazione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

2. Le parti concordano che il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 1 sia a carico del CAA.

3. Il presente atto sarà registrato in caso di uso, ai sensi degli artt.5 e 6 del d.p.r. 26 aprile 1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), a cura e spese della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

ARTEA  
(Fabio Cacioli)

Centro Autorizzato Assistenza Agricola

Imposta di bollo assolta con contrassegno nr

1) \_\_\_\_\_